ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Tutti dovremmo preoccuparci del futuro
perché là dobbiamo passare il resto della vita
(Paul Bowles)

NOTIZIARIO N. 101 Trento, 10 dicembre 2013

PATRIMONIO DEL FIP (2ª puntata)

Abbiamo nominato il nostro Consulente Tecnico di Parte – CTP – dott. GP. Tusset collega in pensione del Venfondiario munito della relativa autorizzazione per esercitare in Tribunale.

Alla prima riunione il CTU ha osservato, in sintesi:

«• i bilanci costituiscono documenti riepilogativi delle vicende che hanno interessato, sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, la gestione dell'impresa in un dato periodo ...

• lo stesso mero esame dei bilanci non permette di accertare, tuttavia, la effettività sostanziale della consistenza dei fondi previdenziali …»

chiede al Giudice Istruttore se con il quesito postogli abbia inteso ... demandare al CTU non soltanto l'esame dei bilanci disponibili per evincere i criteri di determinazione dei fondi per i quali è causa, ma altresì l'accertamento in senso sostanziale della loro consistenza ...

Il GI «… autorizza il CTU ad acquisire i bilanci pubblicati e necessari..nonché a chiedere alle parti di produrre elementi e documenti ulteriori necessari all'espletamento dell'incarico ...» .

In seguito il nostro CTP ha chiesto una precisazione, relativa alla minuta del verbale della riunione del 19 c.m., in ordine soprattutto a quanto disposto dal GI egli osserva che, ove non venga espresso l'obiettivo di stabilire una comune concorde valutazione in ordine ad un valore non contestato del fondo di quiescenza in questione, da cui partire per gli approfondimenti richiesti dal GI medesimo, ciò potrebbe comportare la necessità di un eccessivo, per certi versi poco utile, allargamento temporale delle richieste.

Poi il CTP scrive «…È in ragione di tale obiettivo che ho discusso con lei e con gli altri partecipanti alla riunione quale sia l'arco temporale dei dati da prendere in considerazione per tale esame

segue a pagina 7

ABBIAMO RITARDATO LA PUBBLICAZIONE ***del presente notiziario per cercare di comunicarvi le notizie riguardanti le nostre pensioni aggiornate alle ultime decisioni – non definitive – degli organi istituzionali. Le tabelle inserite e gli importi indicati nei vari articoli vi propongono un quadro probalistico senza voler essere, questa volta, precise.***

SOMMARIO

Patrimonio del FIP - 2ª puntata 1, 4
Assistenza fiscale 2
La panchina del Pensionato:
Umberto Cattani, poeta 3
Tagli agli sconti fiscali se non cala la spesa 4
Recuperabili i costi dimenticati 4-5
IUC: l'imposta unica comunale 5
Pensioni doppio attacco 6
Legge di stabilità: pensioni tagliate del 5% 6-7
Scadenzario di fine 2013 7
Il fisco si riprende fino al 41% della rivalutazione delle pensioni 7-8
Divieto di sosta: col preavviso "sconto" del 30% 8-9
Risparmio energetico: bonus 65% fino a tutto il 2014 9
Tutte le tipologie di ravvedimento 10
Prelievi dal conto corrente, ecco quando si rischia 10
I nostri soci 10
I nostri lutti 10
Nuove pensioni di reversibilità 10
Quote associative anno 2013 10

Sede: TRENTO, Corso 3 Novembre 102 – Tel. e Fax 0461 93 32 55 – e-mail: asspenscassa@tin.it - sito web: http://asspenscaritro.xoom.it

ASSISTENZA FISCALE

☞ Per coloro che hanno effettuato la dichiarazione dei redditi a mezzo del mod. "Unico" 2013

Se nel rigo «Differenza» l'importo è inferiore a 52 euro non è dovuta alcuna somma a titolo di acconto. In presenza di una somma superiore a tale limite ma inferiore a 257,52 euro, a giugno non si avrebbe dovuto versare nulla e pertanto il 100% di quanto riportato nel rigo «Differenza» va pagato entro il 2 dicembre.

I calcoli si complicano leggermente per somme superiori o uguali a 257,52 euro. In situazioni simili si poteva dividere quanto dovuto in due rate: la prima del 40 per cento e la seconda del 60%. Ciò significa che a giugno si è versato il 40% del 99% (quota di acconto prevista prima del DL 76/2013) e ora, è necessario integrare quanto mancante. Il provvedimento chiarisce dunque che la seconda rata deve essere pari al valore del rigo «Differenza» al netto di quanto versato con la prima rata.

Facciamo un esempio. Il rigo «Differenza» ha un totale pari a mille euro. Per la prima rata di acconto si è versato 396 euro (40% del 99% di 1.000). La seconda rata di acconto dovuta, da versare entro il 2 dicembre 2013, è pari a 604 euro (ossia 1.000 – 396).

In caso di modello 730 congiunto, il calcolo deve essere effettuato con gli stessi criteri: questo vale sia per il dichiarante sia per il coniuge. A tal proposito, tale procedura di determinazione degli acconti è definita "metodo storico", ossia basata sui redditi e sull'imposta dell'esercizio precedente.

Il provvedimento dell'Agenzia del 22 agosto sottolinea che in ogni caso il contribuente può richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite una comunicazione.

Un particolare calcolo a favore dei contribuenti, può riguardare la cedolare secca in quanto la riduzione dal 19 al 15%, sui canoni derivanti da contratti concordati, ha effetto dal 2013. I contribuenti possono perciò beneficiare della riduzione in sede di acconto per il 2013, ricalcolando l'acconto di novembre, in scadenza il 2 dicembre. Per determinare l'acconto per il 2013, sono previsti due metodi di calcolo: lo "storico" sui dati dell'anno precedente, del 730/2013 o dell'Unico 2013, e il "previsionale" sul minore imponibile o sulla minore imposta dell'anno per il quale si versa l'acconto. Può essere questo il caso dei contribuenti che possono fruire della riduzione dal 19 al 15% per cento. In sede di saldo per il 2013, in scadenza nel 2014, potranno poi eseguire i relativi conguagli.

È l'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, a disporre la riduzione dell'aliquota dal 19 al 15% con effetto dal 2013 della cedolare secca per i contratti a canone concordato. La diminuzione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, in pratica, per l'intero anno 2013, considerato che, per le persone fisiche, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dispone che, dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.

La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti, cosiddetti «Contratti concordati», relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o negli altri comuni ad alta tensione abitativa, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento, misura che, come si è detto, è ulteriormente ridotta al 15 per cento, per l'intero anno 2013. ■

UMBERTO CATTANI - POETA

Curriculum vitae

Son nat a Trent nel novezentodese
e a Trent, come vedè, mi vivo ancora.
I mei? Tut pora zent senza pretese
onesta, che soporta e che laora.
E quando che me vegn el bonumor
me meto a scriver versi, ma 'n dialet;
non som zerto 'n Felini opur 'n Mor
ma voi che 'l me trentin el sia quel scet.

NATÀL DE STI TEMPI

El Bambinèl Gesù
el dorme 'n magnadora;
po' 'l se desmissia fòra
e 'l volta i òci 'nsù.

El varda la so mama,
San Bèpo ancora 'n pè...
I è soli, lori tre,
ed quela stala grama.

«Che frét, che sgrisoloni,
– el dis el Bambinèl –
'ndo èlo l'asenèl
e 'l bò, si cari e bòni?»

Risponde so papà:
«No gh'è al dì d'ancòi
pù àseni ne bòi;
gh'è tut motorizà.

I à 'nventà i tratori
che ara e taia 'l fén.»
«Ma alora, almen almen,
sarà vegnù i pastori!»

«I à fat en sindacato:
se i va fòr de l'orari
i vòl straordinari
e rinovà 'l contrato».

«Va bèn, va bèn, pazienza!
speténte asquanti dì:
i Magi i sarà chi
a farne riverenza».

«No farte pù ulusion,
no stà a sperar pù gnente:
ormài anca 'n oriente
gh'è tut en rebalton.

I Magi i g'à ben altro
da far en la so tèra:
i g'à da far le guera,
mazarse l'un co l'altro.»

«Ma ghe sarà la zènt
che prega al me presèpi!...»
El che rispone 'l Bèpi:
«Nissun crede pu a gnènt!»

«Alora – 'l dis Gesù –
ciapén le nosse stràze,
torném en santa paze
da 'ndo che son vegnù.»

E pena che 'l lo dis,
d'acordo tuti e trèi,
i bina i fagotèi
e i sgola 'n paradis.

(1970)

BON NADAL!

Bon Nadal!
En bon Nadal a tuti!
A quei che me cognos
e a chi no sa chi son,
a chi che me vol ben
e a quei che no me 'n vol!
Che 'l Bambinel Gesù
vegnendo zo dal ziel,
el slarga i so brazzoti
e 'l spaza via ste nugole
de guere, de atentati,
de odi e de vendete,
de vita malsicura.
Che 'l meta 'n cor a tuti
la so parola santa:
"Amor, amor e paze!"
E se ghe vanza temp,
el daga 'n 'ociadina
a noi che sem "anziani":
che cressa la pension
e cala zo le tasse
e che podente averghe
la grazia de trovarne
ensema st'an che ven
per dirne ancor 'na volta
"En bon Nadal,
en bon Nadal a tuti!"

(21.12.1981)

L'ACONTO

Adìo tredicèsima,
adio bon Nadal!
Per mi l'è za quaresima
e gnènte carnoval.
Bisògn pagar l'«aconto»
de tre o quatro tasse
e mi a svoidàr son pronto
le me scarsèle passe.
Ma penso ai pòri cristi
pù miseri dei frati:
a mèdizi e dentisti,
a tècnizi e avocati,
a zèrti comercianti,
a impresari edili
e dopo a tanti e tanti
che g'à i milioni a mili,
perché da quel che i scrive
sul setezèntquaranta,
no sò se forsi i vive
de aria e aquasanta.

(8.12.1983)

TAGLI AGLI SCONTI FISCALI SE NON CALA LA SPESA

Clausola di salvaguardia sulle detrazioni, potranno scendere al 18% nel 2013 e al 17% nel 2014

Il testo definitivo ancora non c'è, ma dall'ultima bozza della legge di Stabilità messa a punto ieri, dopo la riunione del Consiglio dei ministri, emergono particolari importanti. A cominciare dalla clausola di salvaguardia, l'ennesima, che prefigura una riduzione delle detrazioni Irpef del 19% già con la dichiarazione dei redditi dei prossimo giugno, ed in prospettiva, addirittura un taglio ancor più drastico dei bonus fiscali: 3 miliardi nel 2015, 7 nel 2016 e 10 dal 2017 in poi.

Legge di Stabilità: le misure

Il rischio potrebbe materializzarsi nel giro di pochissimi mesi. Il testo del provvedimento, se confermato, prevede entro il prossimo 31 gennaio una profonda razionalizzazione delle detrazioni Irpef del 19%, che riguardano le spese sanitarie e veterinarie, gli interessi sui mutui, le spese scolastiche, universitarie, le erogazioni ed i contributi liberali. Un nutrito elenco di sconti che vale oltre 4 miliardi di euro (la detrazione sulle spese mediche costa allo Stato 2,3 miliardi, quella sui mutui 1,3), dal quale entro fine gennaio dovranno uscire fuori parecchi risparmi. Quanti? La cifra nel testo non c'è, ma si parla di alcune centinaia di milioni, forse 500.

Se non dovessero uscir fuori dalla "razionalizzazione" scatterà il taglio lineare. Meno un per cento su tutto, a partire «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013». Vuol dire che, se scatterà il taglio lineare, nella dichiarazione dei redditi di quest'anno che si farà a maggio prossimo, le detrazioni per tutte quelle spese scenderanno dal 19 al 18%. E con lo stesso provvedimento saranno ridotte di un altro punto, al 17%, con la dichiarazione dei redditi 2014.

Non finisce qui. Anzi, dopo il 2014 viene il peggio. Perché la legge di Stabilità prevede che entro il prossimo 31 marzo, con un semplice decreto del presidente del Consiglio dei ministri, tutti gli sconti e le agevolazioni fiscali, quindi detrazioni, ma anche deduzioni, bonus ed esenzioni, siano tagliati per assicurare un risparmio di altri 3 miliardi nel 2015, che dovranno salire a 7 l'anno dopo e a 10 miliardi nel 2016. Insomma, un aumento delle tasse (la soppressione di uno sgravio si traduce in maggior pressione fiscale) di venti miliardi di euro in tre anni. Che sarebbe possibile evitare, o ridurre, solo «in relazione ai maggiori risparmi di spesa ottenuti rispetto a quanto considerato nei tendenziali». Il fatto è che questi "maggiori risparmi" di spesa dovrebbero essere identificati anch'essi entro il 31 marzo. E sembra francamente difficile che il nuovo commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, sia in grado in appena quattro mesi di trovare, come già gli chiede l'esecutivo, un miliardo di tagli per il 2014, un altro miliardo e 200 milioni per il 2015, e poi ancora gli altri venti che mancano per evitare il colpo di scure sulle «tax expenditures». Che è comunque operazione difficilissima. A suo tempo ci provò, invano, anche Giulio Tremonti, e proprio dalla mancata realizzazione di quel taglio arrivarono gli aumenti dell'Iva che abbiamo inseguito fino a pochi giorni fa, e l'Imu sulla prima casa. Oggi eliminata, ma solo per far posto a un'altra tassa, la Tasi, che sarà di poco più bassa. ■

PATRIMONIO DEL FIP
segue dalla prima pagina

approfondito. Anzitutto, occorrerà partire proprio dai dati e dalle informazioni sottostanti i valori dei fondi al 31 dicembre 2005, ante e post IAS».

Termina chiedendo che i consulenti delle parti si esprimano in ordine all'esame dei "dati sottostanti" il fondo ex bilancio 2005 e quelli dell'omologo appostamento, sempre al 31 dicembre 2005, insito nel bilancio 2006".

Abbiamo concordato, con i colleghi del Rolo Bologna, un incontro a breve presso lo studio del prof. Dondi per concordare le risposte da dare al CTU. ■

RECUPERABILI I COSTI DIMENTICATI

Si può dire che risultano in qualche modo "rivoluzionari" i chiarimenti forniti dalla circolare 31/E/2013 sulla questione della rettificabilità a favore del contribuente della dichiarazione. Si tratta di affermazioni che potrebbero mettere in soffitta, in molti casi, le istanze di rimborso.

Il recupero delle spese

In sostanza, l'Agenzia afferma che una spesa non imputata correttamente nel periodo di competenza può essere recuperata, anche oltre l'anno

successivo, attraverso la dichiarazione integrativa. Secondo l'Agenzia se, ad esempio, una spesa di competenza del periodo d'imposta 2010 viene ad essere rilevata dal bilancio 2012 in poi, il contribuente può riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa al 2010 imputandovi il componente negativo che avrebbe dovuto essere indicato originariamente. Da questo comportamento deriverà un'eccedenza d'imposta versata (se era stato dichiarato un risultato positivo) che dovrà essere riportata nelle dichiarazioni successive fino alla dichiarazione integrativa a favore del periodo precedente rispetto a quello in cui viene rilevato l'errore contabile, così che il credito potrà risultare compensabile.

L'autoliquidazione

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, quindi, quando il contribuente vuole fare valere una situazione a suo favore relativa ad annualità precedenti, diversa da quella del primo periodo anteriore, si deve "auto-liquidare" (senza comunicare nulla all'Agenzia) le dichiarazioni relative a queste annualità precedenti. Dopo di che dovrà fare confluire l'eccedenza di imposta derivante da queste ultime nella dichiarazione integrativa relativa all'anno anteriore rispetto a quello della correzione. Così che il credito che ne emerge potrà essere utilizzato in compensazione. Ovviamente, così facendo, emergeranno dai controlli automatizzati una serie di anomalie, per le quali il contribuente, al ricevimento della comunicazione di irregolarità, dovrà giustificare le modalità di rideterminazione delle risultanze che emergono dalla dichiarazione integrativa.

Quella individuata dall'Agenzia è senz'altro una soluzione che sposa il buon senso e, soprattutto, risulta in linea con il principio di capacità contributiva, visto che il contribuente non può rimanere soggetto ad oneri impositivi più gravi di quelli che risulterebbero effettivamente a suo carico. Occorre però rilevare che questa soluzione deve essere ritenuta di portata generale, non potendo riguardare solo la casistica relativa alle correzioni degli errori contabili. Altrimenti, si creerebbero delle discriminazioni tra contribuenti, che non possono essere ammesse dall'ordinamento tributario.

Le indicazioni della circolare, quindi – le quali consentono, di fatto, di superare l'incertezza dell'istanza di rimborso, che molte volte si infrange nel silenzio rifiuto e nella successiva criticità del contenzioso tributario – possono essere adottate, ad esempio, per recuperare ora per allora degli oneri deducibili da quadro RP sostenuti da una persona fisica in anni precedenti e non dedotti nel relativo modello di dichiarazione. E questo anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva rispetto a quella in cui gli oneri avrebbero dovuto essere indicati.

Appare evidente la necessità che la procedura indicata dalla circolare 31/E trovi conferma in un dato normativo.

Quest'ultimo dovrebbe disciplinare anche la possibilità di rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria dei soli elementi «rigenerati» oggetto della dichiarazione a favore entro i termini ordinari di decadenza dell'azione di accertamento che partono dall'anno di presentazione della stessa dichiarazione integrativa. Questo nell'ottica di un bilanciamento dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, che, quindi, deve riguardare sia la possibilità di rettifica a favore del contribuente che la tempistica per l'azione di rettifica dell'amministrazione.

IUC : L'IMPOSTA UNICA COMUNALE

IL Fisco del mattone ci ha invaso nell'ultimo periodo con un mare di sigle. E' un tentativo caratterizzato da evidenti contraddizioni, quale quello di farci credere che la tassazione sulla prima casa scomparirà.

La nuova imposta – IUC – camminerà invece su tre gambe: l'IMU sulla componente patrimoniale, la TASI sui servizi indivisibili e la TARI sui rifiuti. In realtà solo la prima non graverà sull'abitazione principale, sempreché non sia di lusso.

Questa contraddizione fa anche trasparire qualche passaggio d'involontaria ironia come definire "unica" l'imposta che si base su "due presupposti impositivi" (possesso d'immobili e fruizione dei servizi locali) e si articola in tre componenti (Imu,Tasi e Tari)

La nuova imposta sarà però unica nella modalità di pagamento. Andrà corrisposta, con un solo bollettino predisposto dai comuni, in quattro rate sulla falsariga di quanto già previsto per la TRISE: 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, a meno che i Comuni non modifichino le scadenze. Il bollettino al suo interno riporterà tre importi. Uno per ogni componente del prelievo, ma solo quello relativo all'IMU, in caso di abitazione principale, sarà pari a zero.

PENSIONI DOPPIO ATTACCO

Il nuovo contributo di solidarietà introdotto al Senato, prevede che le pensioni superiori a 14 volte il minimo (ca 90mila euro lordi annui) sarà sforbiciato del 6%, sulle quote superiori a 20 volte (ca 128 mila) il prelievo sarà del 12% e su quelle sopra 30 volte (ca 193 mila) il taglio sarà del 18%.

Anche l'indicizzazione trova nuovi limiti rispetto al meccanismo precedente; il maxiemendamento del governo, dispone per il triennio 2014-2016 una perequazione limitata anche sulle pensioni di importo fra 3 e 6 volte il minimo, negandola per quelle superiori a sei volte. L'adeguamento al costo della vita sarà quindi del 100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro lordi al mese). Per quelle fra 3 e 4 volte (1.486,26-1.981,72) la rivalutazione sarà del 90%, l'aumento sarà poi del 75% per le pensioni fra 4 e 5 volte (1.981,73-2.477,15) e del 50% fra 5 e 6 volte (2.477,16-2.972,58), mentre sulla parte eccedente 6 volte non ci sarà alcun aumento.

LEGGE DI STABILITÀ : PENSIONI TAGLIATE DEL 5%

In un triennio chi oggi percepisce 1.500 euro perderà mille euro; la riduzione causata dal nuovo meccanismo diventa più consistente con il crescere dell'importo mensile.

Il disegno di legge varato dal Governo prevede, per il triennio 2014-2016, la conferma della rivalutazione piena dei trattamenti pensionistici fino a tre volte l'importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Mentre la percentuale viene progressivamente ridotta al 90, al 75 e al 50% a fronte del contestuale aumento dell'assegno mensile, fino ad azzerarsi, nel solo 2014, per gli importi superiori a sei volte il minimo.

Per il 2012 i relativi limiti erano: ● 3 volte il minimo fino a 1.443,00 euro; ● da 3 a 5 volte il minimo da 1.443,01 a 2.405,00 euro; ● da 5 a 6 volte il minimo da 2.405,01 a 2.886,00 euro.

Nelle tabelle viene riportata la rivalutazione di un assegno pensionistico in base a tre ipotesi: secondo la normativa ante riforma Monti-Fornero, secondo il DL 201/2011 ipotizzando una conferma dello stesso per il trienno 2014-2016 (che non c'è stata) e in base alle previsioni attuali della legge di stabilità.

CASO 1 - L'inflazione di riferimento per il 2013 è provvisorio, per gli anni seguenti è stimato.

Altro esempio: il valore di una pensione nel 2016 in base a tre ipotesi a confronto.

ANNO	Inflazione di riferimento	Normativa ante 2012	DL 201/2011	Legge stabilità 2014
2011	1,60 %	1.500,00	1.500,00	1500,00
2012	2,70 %	1.536,45	1.500,00	1500,00
2013	3,00 %	1.577,93	1.500,00	1500,00
2014	2,00 %	1.606,34	1.501,30	1527,00
2015	2,005%	1.635,25	1.531,33	1554,49
2016	2,005%	1.664,69	1.561,96	1582,47

CASO 2

ANNO	Inflazione di riferimento	Normativa ante 2012	DL 201/2011	Legge stabilità 2014
2011	1,60%	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2012	2,70%	2.652,65	2.600,00	2.600,00
2013	3,00%	2.712,33	2.600,00	2.600,00
2014	2.00%	2.753,02	2.600,00	2.626,00
2015	2.00%	2.794,31	2.600,00	2.652,26
2016	2.00%	2.794,31	2.600,00	2.678,78

Assegno mensile di € 1.405,05 pari ad annue:

Normativa DL 201/2011	Normativa ante 2012	Legge stabilità 2014
20.504,51	20.504,51	20.504,51

Differenza zero

Assegno mensile di € 1.600 pari ad annue

20.800,00	23.083,71	21.943,48

Differenza € 1.140,24 pari al 4,9%

Assegno mensile di € 2.100 pari ad annue

27.300,00	30.297,28	28.546,96

Differenza € 1.750,32 pari al 5,7%

Assegno mensile di € 2.700 pari ad annue

35.100,00	38.289,96	36163,53

Differenza € 2.125,63 pari al 5,5%

Assegno mensile di € 3.100 pari ad annue

40.300,00	43.961,71	41.110,03

Differenza € 2.851,68 pari al 6,4%

SCADENZARIO:

VERSAMENTI DI FINE 2013

IRPEF: *Solo per coloro che hanno compilato il mod. UNICO*

– **entro il 2 dicembre 2013**
seconda rata di acconto da versare a mezzo modello F24

IMU: (da versare presso gli Agenti per la riscossione o Uffici postali, Banche)

– **entro il 17 dicembre 2013:**
saldo da versare a mezzo modello F24 - anche semplificato - o specifico bollettino postale.

IL FISCO SI RIPRENDE FINO AL 41% DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

La così definita «Legge di stabilità» rimette in moto la rivalutazione delle pensioni, con un meccanismo progressivo che dà qualcosa in più a chi riceve meno - per i redditi noti al fisco.

Però degli aumenti prodotti dalla nuova legge finirà – fino al 41% – nelle casse dello Stato, in quanto gli incrementi aumenteranno l'imponibile Irpef e ridurranno le detrazioni.

Dal 2014 le pensioni fino al triplo del trattamento minimo (1.486,29 lordi fissati per il 2013) avrà garantita la rivalutazione "integrale" per poi ridursi per le fasce più alte, fino ad azzerarsi da € 2.972,58 (sei volte il minimo).

Dal 2015, invece, una rivalutazione minima, pari al 50% del tasso di inflazione, è in "previsione", anche per le fasce di pensione più alta.

Rammentiamo che gli indici di rivalutazione, che sono agganciati all'indice dei prezzi al consumo (in via provvisoria si utilizza quello dei primi nove mesi dell'anno precedente, che nel 2013 è stato dello 0,9%) trova poi l'IRPEF – con aliquote progressive – e la diminuzione degli sconti con il crescere del reddito.

Per meglio valutare l'incidenza di questa dinamica vi proponiamo l'allegata tabella che argomenta meglio quanto sopra indicato.

I parametri da applicare alle varie fasce

Gli importi della pensione e i meccanismi di rivalutazione per il 2014 - La base di calcolo è rappresentata dal trattamento minimo 2013, che verrà aggiornato dall'Inps in relazione al 2014.

Fascia di pensione annua lorda	Indicizzazione	Tasso di rivalutazione
Fino a 19.321,77 euro	100%	0,90%
Da 19.321,78 a 25.762,36 euro	90%	0,81%
Da 25.762,37 a 32.202,95 euro	75%	0,675%
Da 32.202,96 a 38.643,54 euro	50%	0,45%
Oltre 38.643,54 euro	0%	0%

I RISULTATI REALI

Gli effetti dei meccanismi di rivalutazione previsti dalla legge di stabilità a seconda degli importi della pensione annua lorda. Dati in euro.

2013				2014					Rivalutazione	
Pensione annua	Irpef	Detrazione	Pensione netta	Rivalutaz. lorda	Pensione annua	Irpef	Detrazione	Pensione netta	Diff. annua	Diff. al mese
10.000	2.300	1.568,3	9.268,3	90,0	10.090,0	2.320,7	1.562,7	9.332,0	63,7	4,9
11.000	2.530	1.505,7	9.975,6	99,0	11.099,0	2.552,8	1.499,5	10.045,7	70,0	5,4
12.000	2.760	1.443,0	10,683,0	108,0	12.108,0	2.784,8	1.436,2	10.759,4	76,4	5,9
13.000	2.990	1.380,3	11.390,3	117,0	13.117,0	3.016,9	1.373,0	11.473,1	82,8	6,4
14.000	3.220	1.317,7	12.097,6	126,0	14.126,0	3.249,0	1.309,8	12.186,8	89,1	6,9
15.000	3.450	1.255,0	12.805,0	135,0	15.135,0	3.486,5	1.246,5	12.895,1	90,1	6,9
16.000	3.720	1.223,6	13.503,6	144,0	16.144,0	3.758,9	1.219,1	13.604,2	100,6	7,7
19.000	4.530	1.129,5	15.599,5	153,9	19.153,0	4.571,6	1.124,7	15.707,0	107,5	8,3
22.000	5.340	1.035,4	17,695,4	195,6	22.195,6	5.392,8	1.029,2	17.832,0	136,6	10,5
25.000	6.150	941,3	19.791,3	219,9	25.219,9	6.209,4	934,4	19.944,9	153,6	11,8
28.000	6.960	847,1	21.887,1	247,0	28.247,0	7.026,7	839,4	22.059,7	172,5	13,3
31.000	8.100	753,0	23.653,0	267,2	31.267,2	8.201,5	744,6	23.810,3	157,3	12,1
34.000	9.240	658,9	25.418,9	297,9	34.297,9	9.353,2	649,5	25.594,2	175,4	13,5
37.000	10.380	564,8	27.184,8	311,4	37.311,4	10.498,3	555,0	27.368,1	183,3	14,1
40.000	11.520	470,6	28.950,6	347,8	40.347,8	11.652,2	459,7	29.155,3	204,7	15,7
43.000	12.660	376,5	30.716,5	347,8	43.347,8	12.792,2	365,6	30.921,2	204,7	15,7
46.000	13.800	282,4	32.482,4	347,8	46.347,8	13.932,2	271,5	32.687,1	204,7	15,7
49.000	14.940	188,3	34.248,3	347,8	49.347,8	15.072,2	177,3	34.453,0	204,7	15,7
52.000	16.080	94,1	36.014,1	347,8	52.347,8	16.212,2	83,2	36.218,8	204,7	15,7
55.000	17.220	0	37.780,0	347,8	55.347,8	17.362,6	0	37.985,2	205,2	15,8

DIVIETO DI SOSTA: PREAVVISO AMMESSO ALLO "SCONTO" DEL 30%

LA NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Anche il cosiddetto preavviso di accertamento, lasciato sul parabrezza dell'auto soprattutto in caso di divieto di sosta in molti comuni, può essere pagato con lo "sconto" del 30%, introdotto lo scorso 21 agosto, con la conversione in legge del decreto del fare (DL 69/2013), e ora previsto dall'articolo 202 del Cds, senza dover attendere la formale notificazione e o contestazione. Lo ha chiarito il ministero dell'interno con una nota del 7 ottobre in risposta ad un quesito della Polizia municipale di Firenze.

Cosa prevede la norma

Sull'argomento si è sentito di tutto e sono fioccate le interpretazioni più diverse. Proviamo a fare chiarezza. L'articolo 202 del codice della strada, al comma primo, secondo periodo, prevede che: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione». Le parole «dalla contestazione o dalla notificazione», se lette "a compartimenti stagni", possono avere come

conseguenza qualche errore interpretativo: per la verità di non poco conto, per non dire con effetti devastanti.

Le diverse tesi in campo

Infatti qualcuno potrebbe pensare che, essendo previsto "lo sconto" solo per i pagamenti «entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione», il preavviso lasciato sul vetro del veicolo, finché non viene contestato o notificato non possa godere della riduzione del 30%. Questa interpretazione, non corretta a parere di chi scrive, avrebbe pertanto come conseguenza immediata:

1. impossibilità di godere della riduzione del 30% sull'importo minimo edittale per i preavvisi non contestati o notificati;
2. necessità, per chi volesse "approfittare dello sconto" di attendere la contestazione o notificazione facendo pertanto in tal modo scattare i 5 giorni per l'importo ridotto del 30%.

Si parlava sopra di lettura "a compartimenti stagni": niente di più pericoloso!

Da una lettura organica del comma primo dell'articolo 202 Cds, se è vero che il secondo periodo prevede i termini di applicazione della riduzione del 30%, è altrettanto vero che, al precedente primo periodo, prevede per il pagamento «entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme».

Sia il primo periodo (pagamento ridotto del 30% entro 5 giorni), che il secondo periodo (pagamento ridotto al minimo edittale entro 5 giorni), fanno entrambi riferimento ad un conteggio di giorni (60 il primo periodo, 5 il secondo periodo) decorrente dalla contestazione o notificazione.

Allora delle due l'una:

— Se è vero che fino all'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 202, per i preavvisi era ammesso il pagamento del minimo edittale anche prima della contestazione o notificazione, nonostante le parole «entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione», allora allo stesso modo è ammesso il pagamento con «sconto del 30%» anche prima della contestazione o notificazione, visto lo stesso tenore del secondo periodo.

— Per chi ritenesse non applicabile «lo sconto del 30%» per i preavvisi anche prima di essere contestati o notificati, allora, chi è di questo parere, tenuto conto dello stesso tenore dei due periodi dell'articolo 202, deve dare per scontato che per i preavvisi, fino a quando non avviene contestazione o notificazione, non è ammesso nemmeno il pagamento al minimo edittale (visto il 202 primo comma, primo periodo «entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione»).

Una prassi risalente

Del resto, dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti come, negli ultimi venti anni, per i preavvisi sia stato ammesso il pagamento in misura ridotta fino alla notifica (fosse avvenuta anche ben oltre 60 giorni ma entro i termini dì cui all'art. 201) e poi, dalla notifica (o contestazione) per altri 60 giorni.

Allo stesso modo, pertanto, tenuto conto che il primo e secondo periodo del comma primo dell'articolo 202 sono sostanzialmente "gemelli" nella terminologia, sarà ammesso il pagamento con importo «scontato del 30%» fino alla notifica e, dalla notifica (o contestazione) per altri 5 giorni.

Quale l'alternativa?

Non ammettere al pagamento "scontato" i preavvisi non contestati o notificati, ma non se ne vede il motivo, visto quanto sopra spiegato. ■

BONUS 65% FINO A TUTTO IL 2014

La legge di stabilità all'esame del Parlamento prevede il prolungamento di 12 mesi della detrazione del 65% per il risparmio energetico. La stessa legge prevede però l'introduzione di un meccanismo che ritarderà di diversi mesi i rimborsi risultanti dal Mod. 730.

Viene previsto che i rimborsi d'importo superiore a 4mila euro saranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate, e non più dal sostituto d'imposta. L'Agenzia verserà i rimborsi solo dopo aver eseguito controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni. I controlli dovrebbero essere fatti entro sei mesi dal termine per la trasmissione del 730 da parte del CAF o dell'intermediario. Tutto da verificare sul campo.

TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento spontaneo per omessi o tardivi versamenti riguarda solo i tributi, ma non i contributi o i premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24.

In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento "sprint", da fare entro 14 giorni dalla scadenza.

La sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, e raggiunge un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo. Il ravvedimento "sprint" può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso il contribuente abbia pagato le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.

Il ravvedimento "breve" o mensile si utilizza per i tardivi od omessi pagamenti delle imposte a partire dal quindicesimo giorno di ritardo sino al trentesimo giorno. Per il ravvedimento "trimestrale" sulle rate sono dovuti gli interessi del 3,5 per cento. Il ravvedimento "lungo" o annuale può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è del 3,75 per cento.

SPESA, COLF, PRELIEVI DAL CONTO CORRENTE. ECCO QUANDO SI RISCHIA CON I PAGAMENTI IN CONTANTE

Sempre possibile il prelievo dal conto corrente

Uno dei dubbi più frequenti è se si possono prelevare contanti in banca per una cifra pari o superiore a mille euro. Non esiste alcun limite al prelievo in contanti dal proprio conto corrente in quanto a essere vietato è il trasferimento in contanti oltre il limite di 999,99 euro tra privati cittadini senza l'intervento di un intermediario finanziario. Il prelievo in contanti oltre soglia dal conto corrente, quindi, non configura una violazione. L'unico problema – ma del tutto eventuale e che non riguarda la maggior parte dei soggetti – si potrebbe verificare se questo tipo di operazioni fossero ripetute oltre i limiti della normalità: a quel punto l'intermediario finanziario potrebbe segnalarle all'Uif (Unità di informazione finanziaria) in presenza di un fondato sospetto che si realizzi o si sia realizzata un'ipotesi di riciclaggio.

SITUAZIONE DEI SOCI

Alla data odierna gli iscritti all'Associazione sono: 454.

I NOSTRI LUTTI

Comunichiamo con vivo cordoglio e con un pensiero di commossa partecipazione alle famiglie, la scomparsa dei soci:

- ANDREATTA CASAGRANDE ALICE
- BAILO UMBERTO
- CALZA ENZO
- CORTELLETTI CARMEN
- DEMOZZI LUIGI
- EBERLE BRUNO
- MENDINI CARLA
- MORATELLI LIVIO
- MOSNA LINO
- PASINI LEA
- SLOMP MOSCHEN INES
- TOVAZZI PRANDINI LARA
- ZANELLA GALLINA VITTORIA

NUOVE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:

- CARLIN EBERLE FLORIA
- MANIEZZO DEMOZZI LUCIA
- MORELLI CALZA MARIA PIA

QUOTE ASSOCIATIVE PRO 2014

Le quote per il 2014 sono state confermate in:
- **Euro 5** per commessi, ausiliari;
- **Euro 8** per impiegati e quadri;
- **Euro 10** per funzionari;
- **Euro 13** per dirigenti.

Auspichiamo che anche per quest'anno le quote vengano trattenute direttamente dall'UNICREDITO in sede di pagamento della Pensione in uno dei primi mesi del 2014.

Coloro che non sono beneficiari di pensione integrativa e percepiscono la sola pensione INPS saranno contattati direttamente dall'Associazione che indicherà le modalità di versamento della quota.

AVVERTENZA

Tutte le note sono state compilate dalla nostra redazione attingendo alle Norme ufficiali o a qualificati quotidiani o periodici. Non possiamo tuttavia assumere alcuna responsabilità per gli eventuali errori od omissioni delle nostre fonti o per nostre involontarie sviste.